



Città di Grosseto

Disposizione Sindacale N. 155
Data di registrazione 28/10/2021

OGGETTO : PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI APPARTAMENTO VIA EUROPA 80, OGGETTO DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N°109/2021 – ESECUZIONE IN DANNO AL SOGGETTO OBBLIGATO PER MANCATA OTTEMPERANZA – DISPOSIZIONE A PROCEDERE.

PREMESSO CHE:

con prot. n°119977 del 13.09.2021 la AUSL trasmetteva a mezzo pec a questa Amministrazione una nota avente ad oggetto “Segnalazione di inconvenienti igienico sanitari presso proprietà [omissis] – viale Europa 80 – Grosseto. Valutazioni igienico sanitarie e richiesta emissione provvedimenti”, nella quale, a seguito della situazione riscontrata nell’unità immobiliare in parola, la competente U.F. Igiene e sanità pubblica della AUSL evidenziava la necessità che al soggetto obbligato fosse prescritto:

- *“di provvedere immediatamente alla cattura e alla custodia secondo le norme del benessere animale di eventuali gatti o altri animali che fossero ancora presenti nell’appartamento;*
- *di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di tutto ciò che è classificabile come rifiuto;*
- *di procedere alla pulizia e sanificazione dell’abitazione, ripristinando così le condizioni di salubrità e sicurezza.”;*

in attuazione di quanto richiesto dalla AUSL, il Sindaco, n.q. di autorità sanitaria locale, in forza anche dell’istruttoria redatta dai Servizi Ambientali del Comune di Grosseto, nella quale si richiamava il verbale dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato con cui si comunicava l’avvenuto allontanamento degli animali vivi rinvenuti nell’abitazione in parola, provvedeva ad emettere apposita ordinanza ex art.50 del D.Lgs. 267/2000, a tutela della salute e igiene pubblica (rif. Ordinanza Sindacale n°109 del 15/09/2021), ordinando la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia e la sanificazione dell’immobile ed assegnando a tal fine un tempo utile di 15 giorni naturali e consecutivi a far data dall’efficacia della notifica dell’atto;

poiché il soggetto obbligato risultava irreperibile, il Servizio Messi Comunali del Comune di Grosseto depositava l’atto presso la casa Comunale in data 29.09.2021 ai sensi dell’art.140 c.p.c.;

la notifica al soggetto obbligato dell’Ordinanza Sindacale n°109/2021 si poteva quindi considerare perfezionata al 09.10.2021; pertanto, i termini per l’adempimento alle prescrizioni nella stessa contenute scadeva il 24.10.2021;

TENUTO CONTO CHE anche successivamente all'emissione dell'Ordinanza n°109/2021, continuavano a pervenire a questa Amministrazione ulteriori segnalazioni e verbali AUSL, dai quali si evinceva che il soggetto obbligato non risultava si stesse adoperando per provvedere a quanto ordinato;

CONSIDERATO CHE la situazione descritta nella documentazione agli atti di questa Amministrazione permetteva di valutare la necessità di operare in tempi più ristretti possibili per garantire condizioni di igiene e di salute pubblica e che, a tal fine, il Settore Ambiente del Comune di Grosseto provvedeva ad informare, tramite notifica del prot. n°135800 del 13.10.2021, il soggetto obbligato che, in caso di inadempienza alle prescrizioni dell'Ordinanza Sindacale n°109/2021, l'Amministrazione Comunale avrebbe agito in danno con rivalsa;

VISTO CHE anche per la notifica della comunicazione di cui sopra, il soggetto obbligato risultava irreperibile, il Servizio Messi del Comune di Grosseto provvedeva ad attuare la procedura ex art.140 c.p.c. in data 19.10.2021;

CONSIDERATO CHE, dato quanto sopra, i termini per adempiere all'Ordinanza Sindacale n°109/2021 scadevano in data 24.10.2021 ed il termine entro cui il soggetto obbligato veniva reso edotto circa la volontà dell'Amministrazione di intervenire in danno con rivalsa scadeva il 29.10.2021;

VISTO CHE, nel mentre, si sono ripetute numerose segnalazioni circa la presenza, presso l'appartamento in parola e le relative pertinenze, di una situazione igienico sanitaria critica, la quale, oltre a mettere a rischio la salubrità delle abitazioni adiacenti, impedisce a tutt'oggi alle competenti AUSL e Forze dell'Ordine, più volte nuovamente intervenute per sopralluoghi, di verificare l'eventuale presenza, all'interno dell'appartamento *de qua*, di eventuali altri animali mantenuti in condizioni non appropriate;

VALUTATO CHE, n.q. di autorità sanitaria locale, il Sindaco p.t. è tenuto a garantire, nei limiti delle proprie competenze, il benessere dei cittadini;

RITENUTO pertanto, dato tutto quanto sopra, che, nel caso di specie, si manifesti *“l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”* (rif. Art.50 del TUEL);

DATO ATTO di quanto contenuto nell'Ordinanza Sindacale n°109/2021 e nel documento prot. n°135800 del 13.10.2021 ed in considerazione del fatto che il soggetto obbligato non ha provveduto ad ottemperare nei termini prescritti;

FATTA SALVA qualunque altra azione civile e/o penale avverso il soggetto obbligato derivante dall'inottemperanza del medesimo all'Ordinanza Sindacale n°109/2021;

DISPONE

che il Dirigente del Settore Ambiente, in quanto competente per gli affari animali, provveda ad agire in danno con rivalsa sul soggetto obbligato, come previsto dal prot. n°135800 del 13.10.2021, al fine di ricondurre l'appartamento *de qua* ad uno stato di salubrità tale da garantire la sicurezza per la salute dei cittadini e l'azione delle competenti ASL e Forze dell'Ordine.

vivarelli colonna antonfrancesco / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)